

Prot. CONV. n. del

Allegato 1)

CONVENZIONE

di definizione degli indirizzi di utilizzo del finanziamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attività istituzionale dell'Associazione Cineteca del Friuli ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

In Trieste l'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno () del mese di , presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in via Milano, 19

Intervengono

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata dalla , nata a il , codice fiscale , domiciliata per la carica in Trieste in via Milano n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **ASSOCIAZIONE CINETECA DEL FRIULI** con sede legale in Gemona del Friuli (UD), Palazzo Gurisatti Via Bini 50, partita IVA 01446840306, di seguito denominata per brevità "Cineteca", rappresentata dal , nato a il codice fiscale , domiciliato per la carica in Gemona del Friuli (UD) Palazzo Gurisatti Via Bini 50, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Cineteca;

Premesso che

1. la Regione, in armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse artistico, storico e documentario presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia;
2. la Cineteca, attiva dal 1977, è impegnata nell'azione di recupero, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, azione per cui dal 1989 ha il riconoscimento della FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film), è tra le istituzioni tutelate dal MIBACT ed è membro dell'ACE (Associazione Cineteche Europee);
3. ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Capo I - riconoscimento e programmazione

Articolo 1 riconoscimento

1. La Regione riconosce alla Cineteca la funzione di polo di riferimento regionale per l'attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell' articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico e le affida lo svolgimento del complesso di attività indicate dai successivi Capi II, III e IV.

Articolo 2 piano annuale

1. Le attività e i servizi svolti dalla Cineteca vengono finanziati sulla base di Piani annuali come definiti dal successivo comma 2.
2. La Cineteca entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno propone il "Piano annuale delle attività della Cineteca" (di seguito "Piano annuale") che deve essere approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura. Il Direttore centrale competente in materia di cultura può indicare alla Cineteca modifiche, correzioni e integrazioni al testo del Piano annuale, subordinando eventualmente la sua approvazione all'accoglimento di tali indicazioni. Il Piano annuale è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e ad esso è allegato il quadro economico-finanziario relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio di riferimento.
3. La Cineteca nel corso dell'anno può proporre modifiche o integrazioni al Piano annuale, che devono essere approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura. Tali modifiche o integrazioni sono necessarie nel caso di eventuale aumento dello stanziamento disposto nel corso dell'anno dalla Regione.
4. Il Piano annuale costituisce parte integrante del decreto di concessione e di erogazione dei fondi stanziati in bilancio.
5. Per l'anno in corso è fatto salvo il Piano annuale già presentato entro il 31 marzo 2018.

Capo II - indirizzo scientifico, valorizzazione e promozione del patrimonio cinematografico

Articolo 3 promozione di studi e ricerche cinematografiche di interesse regionale

1. Nell'ambito della presente convenzione, la Cineteca è tenuta a promuovere e valorizzare lo studio e la ricerca della storia e della cultura del cinema con particolare riguardo per gli autori, i registi, i professionisti, le opere e le produzioni di interesse regionale.

Articolo 4 acquisizione di materiali di interesse regionale

1. La Cineteca avvia annualmente, nel quadro del Piano annuale di cui all'articolo 2, progetti di ricerca finalizzati all'acquisizione di materiali filmici e non filmici legati al patrimonio cinematografico ed audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e delle regioni e nazioni contermini la cui storia sia legata alle vicende regionali e/o nazionali.

Articolo 5 collaborazioni

1. La Cineteca collabora con le istituzioni cinematografiche riconosciute di interesse regionale offrendo un servizio di consulenza e ricerca presso gli archivi cinematografici nazionali e internazionali con particolare riguardo per quelli facenti parte della FIAF.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge regionale 16/2014 la eventuale collaborazione tra la Cineteca e il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia o l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia viene disciplinata con specifiche convenzioni concordate con l'Amministrazione regionale.

Articolo 6 comitato scientifico

1. Come previsto dal suo statuto, la Cineteca si avvale della consulenza di un proprio comitato scientifico comprendente studiosi e personalità del mondo del cinema di qualificata esperienza.
2. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno solare anche per via telematica.
3. La Regione potrà indicare un proprio rappresentante all'interno del comitato scientifico.
4. La gestione e il funzionamento del comitato scientifico sono regolamentati dalle specifiche norme statutarie della Cineteca.

Capo III – conservazione e accesso al patrimonio cinematografico

Articolo 7 deposito climatizzato

1. La Regione e la Cineteca concordano che il deposito climatizzato denominato Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia – realizzato nel territorio del Comune di Gemona del Friuli – ospiti oltre al patrimonio della Cineteca stessa, in via prioritaria, il fondo cinematografico di proprietà della Regione e sia disponibile per tutti gli altri fondi di pellicole di enti pubblici e privati presenti nel territorio regionale alle condizioni economiche previste dal regolamento dei servizi della Cineteca.

Articolo 8 conservazione di materiali cinematografici di terzi

1. La Cineteca può conservare, secondo le proprie finalità statutarie, fondi cinematografici di altre regioni italiane, di enti pubblici e privati sia italiani che esteri e di privati cittadini.

Articolo 9 disponibilità del materiale cinematografico conservato

1. Il materiale filmico conservato presso l'Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia è disponibile alla circuitazione secondo le modalità previste dal regolamento dei servizi della Cineteca.

Articolo 10 accesso al materiale cinematografico depositato per motivi di ricerca e studio

1. La Cineteca garantisce, fatta salva la necessità di preservare le copie originali dei film, l'accesso al materiale in deposito a studiosi, ricercatori e professionisti con modalità definite dal regolamento dei servizi della Cineteca, tenuto conto dei vincoli previsti dal codice etico della FIAF.

Articolo 11 restauro del patrimonio cinematografico regionale

1. La Cineteca svolge l'attività istituzionale di salvaguardia del patrimonio cinematografico regionale nei propri laboratori presso l'Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia e laddove necessario può avvalersi di qualificati laboratori e istituti specializzati nel restauro dei film attivi in Italia e all'estero.

Articolo 12 deposito delle copie realizzate con il sostegno regionale

1. La Regione, nel decreto di concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, disporrà che una copia dell'opera realizzata venga obbligatoriamente depositata presso la Cineteca, entro tre mesi dalla presentazione in pubblico, in formato di qualità professionale.

Articolo 13 collaborazione con la rete delle mediateche pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 16/2014, la Cineteca collabora con il sistema regionale delle

mediateche anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo .

Articolo 14 servizio di copia digitale dei materiali della Regione

1. La Cineteca fornisce, su richiesta, copie in digitale dei materiali di proprietà della Regione alle mediateche della rete regionale nel rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di protezione del diritto d'autore e alle condizioni stabilite dal regolamento dei servizi della Cineteca.

Capo IV - modalità di funzionamento dei servizi al pubblico della Cineteca

Articolo 15 orario di apertura della Cineteca

1. L'apertura al pubblico della Cineteca, per la consultazione dei volumi, dei periodici e dei materiali audiovisivi, viene garantita almeno per ventotto ore settimanali e per quattro giornate alla settimana, secondo le condizioni stabilite dal regolamento dei servizi della Cineteca.

Articolo 16 conseguimento delle finalità di servizio pubblico

1. La Cineteca si impegna a garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico in qualità di polo cinetecario regionale del Friuli Venezia Giulia, in osservanza del proprio statuto e del regolamento dei servizi della Cineteca che definisce le modalità di accesso ai materiali visivi e ai documenti cartacei, tenuto conto del codice etico della FIAF.

Articolo 17 promozione delle attività e immagine coordinata

1. La Cineteca si impegna ad evidenziare, nella comunicazione istituzionale, nella corrispondenza, nei comunicati stampa, nei materiali promozionali, sul proprio sito e su quello dell'Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia, il ruolo della Regione nell'attività cinetecaria. La Cineteca dovrà rigorosamente osservare le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di beni culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione.

Articolo 18 obblighi della Cineteca

1. La Cineteca si impegna:

- a) a utilizzare il finanziamento in conformità ai fini per i quali viene accordato e a fare riferimento, per le attività programmate in corso d'anno, al Piano annuale di cui all'articolo 2;
- b) a curare il coordinamento delle attività effettuate in collaborazione con le istituzioni cinematografiche riconosciute di interesse regionale come previsto dall'articolo 5.

Capo V - erogazione del finanziamento regionale e rendicontazione

Articolo 19 previsioni di spesa

1. La Regione nei limiti previsti dallo stanziamento annuale di bilancio, concorrerà, con un finanziamento annuo, ai costi evidenziati nel quadro economico-finanziario allegato al Piano annuale di cui all'articolo 2 relativi all'esercizio di riferimento.

2. Il finanziamento regionale non potrà, in ogni caso e per qualsiasi motivo, superare l'importo complessivo fissato dallo stanziamento annuo del bilancio regionale destinato alla Cineteca.

3. La Cineteca si assume l'obbligo di assicurare l'integrale realizzazione del Piano annuale, coprendo i costi eccedenti la quota del finanziamento assegnato annualmente dalla Regione, mediante l'utilizzo di fondi propri o di fondi provenienti da enti pubblici ovvero da sponsor privati.

Articolo 20 costi ammissibili

1. Nei limiti del finanziamento annuale della Regione, sono ammissibili i costi evidenziati nel quadro economico-finanziario allegato al Piano annuale di cui all'articolo 2, imputabili all'attività svolta nell'esercizio di riferimento, generati durante tale periodo e ad esso chiaramente riferibili, sostenuti esclusivamente dalla Cineteca entro il termine di presentazione della rendicontazione.

2. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal Piano annuale di cui all'articolo 2, le seguenti tipologie di costi:

a) costi per viaggi, vitto e alloggio sostenuti dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative alle attività previste dal Piano annuale, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; costi per l'acquisto di materiali di consumo e di beni strumentali, se necessari alla realizzazione delle attività previste dal Piano annuale; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari alla realizzazione delle attività previste dal Piano annuale, esclusi i costi per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto e l'abbonamento a giornali e riviste nonché per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale fotografico, audiovisivo, cinematografico e librario; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per la realizzazione delle attività previste dal Piano annuale; costi per il trasporto o la spedizione di materiale cinematografico, audiovisivo e librario, strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi, costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività previste dal Piano annuale, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a suo carico nonché costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario per l'attività di catalogazione;

b) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno fornite da consulenti esterni, da collaboratori esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili alle attività previste dal Piano annuale, che risultano indispensabili e correlate al Piano stesso.

3. Sono altresì ammissibili, nei limiti di cui al successivo comma 4, i costi generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare: costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; costi per la pulizia e la manutenzione dei locali delle sedi e costi per la ordinaria manutenzione dei relativi impianti di riscaldamento e di climatizzazione, nonché delle relative dotazioni tecnologiche e attrezzature; costi telefonici; costi relativi al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; costi postali; costi di cancelleria; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), i costi generali di funzionamento di cui al comma 3 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento se non sono esclusivamente riferibili alle attività previste dal Piano annuale di cui all'articolo 2. I medesimi costi generali di funzionamento di cui al comma 3 sono ammissibili nella misura massima del 60 per cento dell'importo del finanziamento, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità alle attività previste dal Piano annuale.

Articolo 21 concessione ed erogazione del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale è concesso, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sulla base del Piano annuale di cui all'articolo 2 ed è erogato in soluzione anticipata, su richiesta della Cineteca, per un importo corrispondente al novanta per cento dell'importo concesso, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione del Piano annuale medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

2. Alla erogazione del saldo del finanziamento si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 22 entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Articolo 22 rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti con il finanziamento di cui alla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cineteca presenta entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da sottoporre a verifica contabile a campione disposta dalla Regione.
3. All'elenco analitico di cui al comma 2 sono allegati:
 - a) il bilancio consuntivo annuale della Cineteca;
 - b) la relazione consuntiva dell'attività annuale svolta dalla Cineteca, con riferimento al Piano annuale;
 - c) una relazione sulle attività di catalogazione e di conservazione del fondo cinematografico di proprietà della Regione.
4. Le spese sono rendicontate per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo in misura pari alla somma rendicontata e ammissibile.
5. Sono ammesse a rendicontazione, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda

Capo VI - norme finali

Articolo 23 durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale.
2. La convenzione si risolve comunque di diritto in qualsiasi momento intervenga una modifica della legge di riferimento che ne renda incompatibile la prosecuzione.
3. Alla scadenza della convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e non ancora concluse, sorte in forza della convenzione.

Articolo 24 risoluzione anticipata della convenzione

1. La convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.

Articolo 25 responsabilità verso terzi

1. La Regione non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione delle attività finanziate.
2. La Cineteca solleva espressamente la Regione per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione delle attività finanziate.

Articolo 26 registrazione della convenzione

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Essa diviene impegnativa per le parti dalla data della sua sottoscrizione. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico della Cineteca.

Articolo 27 contenzioso

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito

